



Sig.
Date viaggio
Destinazione

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA n. 204701

Interruzione Soggiorno

Assistenza alla Persona e Spese Mediche

Bagaglio

Assistenza Legale

Garanzie Assicurate per i Parenti non viaggianti

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la Società stessa.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
BAGAGLIO:	l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
CENTRALE OPERATIVA:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
DOMICILIO:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EUROPA:	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del Bacino Mediterraneo.
FAMILIARE:	il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii, cugini fino al 1° grado e nipoti fino al 3° grado di parentela dell'Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
GUASTO:	ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.
INCIDENTE:	l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'invalidità temporanea.
ITALIA:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA:	l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.
MONDO:	la Federazione Russa, i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
RESIDENZA:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO:	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto soccorso esclusi).
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ/IMPRESA:	AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, identificata con marchio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
VIAGGIO:	il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

Per tutte le garanzie:

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per "Informazioni Turistiche e Consulenza Sanitaria"

- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto;
- per "Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese Ospedaliere e Chirurgiche"**
- **"Bagaglio"** - **"Assistenza legale in viaggio"** - **"Assistenza per i familiari non viaggianti"** - **Interruzione Soggiorno"**
 - per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg**;
 - per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
 - per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
 - per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di **60 giorni** a partire dalla data di inizio del viaggio;
 - fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Normativa Particolare" per le singole garanzie, per cui sia stato pagato il relativo premio.

per "Assistenza al veicolo"

- dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio fino al momento della partenza e, comunque, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data d'inizio del viaggio se il veicolo utilizzato dall'Assicurato è immatricolato in Italia da non più di 10 anni.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico del Contraente.

4. In caso di sinistro

--- Avvertenza ---

L'Assicurato o chi per lui deve:

- dare avviso ad Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

5. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.

Allianz

Global Assistance

How can we help?

La presente esclusione e) non si applica alla Garanzia 3. Assistenza In Viaggio e Pagamento Spese Ospedaliere e chirurgiche;

- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

7. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

8. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

NORMATIVA PARTICOLARE

1. INTERRUZIONE SOGGIORNO

1.1 OGGETTO

In caso di :

a) rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia **Assistenza in viaggio e Pagamento Spese Ospedaliere e Chirurgiche**, alla voce "Trasporto sanitario",
oppure

b) rientro anticipato a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia **Assistenza in viaggio e Pagamento Spese Ospedaliere e Chirurgiche** alla voce "Rientro anticipato",

Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio/ residenza, con le seguenti modalità:

- per il caso previsto al punto "a" il rimborso è riconosciuto all'Assicurato malato od infortunato ed anche all'eventuale compagno di viaggio, se il rientro è contestuale ed è effettuato a carico della Centrale Operativa;
- per il caso previsto al punto "b", il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente.
- il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (in caso di tours, l'intero servizio, con esclusione dei voli di andata e ritorno).

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

1.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data d'inizio del viaggio, con il frumento del primo servizio contrattualmente previsto, ed è operante fino al termine del viaggio, con un massimo di **60** giorni.

2. INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA

2.1 OGGETTO

L'Assicurato può richiedere informazioni relative alla destinazione prescelta, che riguardano;

- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
- rischi sanitari (malattie infettive presenti);
- alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell'acqua, bevande consigliate);
- clima (piovosità, stagioni, temperature);
- reperibilità medicinali;
- medici specialistici e/o strutture sanitarie presenti.

Per usufruire del servizio l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, al numero verde **800- 01 25 19** (valido per le chiamate dall'Italia).

2.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

3. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE

3.1 OGGETTO

3.1.1. Assistenza in viaggio

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

MASSIMALE ASSICURATO			
PRESTAZIONE	Italia	Europa-Medit.	Mondo
a) consulenza medica telefonica Servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	✓	✓	✓

b) invio di un medico (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi) Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;	✓	-	-
c) segnalazione di un medico specialista all'estero Quando, in seguito ad una consulenza medica, emerga la necessità che l'Assicurato, in viaggio all'estero, si sottoponga ad una visita specialistica, la Centrale Operativa provvede alla segnalazione del nome di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;	-	✓	✓
d) trasporto sanitario d.1 – trasporto in ambulanza In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;	✓	✓	✓
d.2 – rientro sanitario Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 3.2.2. – Scelta dei mezzi di trasporto/ DISPOSIZIONI COMUNI.	✓	✓	✓
d.3 – esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie) Allianz Global Assistance non effettua il trasporto sanitario per le infermità o lesioni curabili in loco o nel corso del viaggio, e che comunemente non ne impediscono la prosecuzione. Sono altresì esclusi: - lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; - le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali; - tutti i casi previsti dagli artt.6 - <i>Esclusioni comuni a tutte le garanzie</i> e 3.2.1. – <i>Esclusioni</i> ;	✓	✓	✓

e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio Se l'Assicurato ha usufruito della prestazione "Rientro sanitario" di cui al precedente comma d.2, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rimpatrio per un familiare o compagno di viaggio, purché assicurati , con il mezzo ritenuto più idoneo.	✓	✓	✓
Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri compagni di viaggio, purché assicurati , per un massimo di due persone;	✓ max € 750 per pax	✓ max € 750 per pax	✓ max € 750 perpax
f) spese di soccorso, salvataggio e recupero Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito d'infortunio ed a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale;	✓ max € 500 per pax	✓ max € 1.300 per pax	✓ max € 1.300 perpax
g) rientro accompagnato di minori In caso d'impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui in viaggio, purché assicurati , Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato stesso o da un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in 1.a classe) per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio/residenza in Italia. Allianz Global Assistance rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;	✓	✓	✓
h) invio medicinali urgenti Allianz Global Assistance provvede all'invio dei medicinali (purché in commercio in Italia) necessari alla salute dell'Assicurato e non reperibili in loco, dopo che il Servizio di Guardia Medica della Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	✓	✓	✓
i) invio di messaggi urgenti Quando l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi;	✓	✓	✓
j) interprete a disposizione Quando l'Assicurato è degente in ospedale a causa d'infortunio o malattia ed è necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le Autorità locali, Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese;	-	✓ max € 500 per pax	✓ max € 500 perpax

k) traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003;	-	✓	✓
l) spese di viaggio di un familiare In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni all'estero ed a 5 giorni in Italia (48 ore in ogni caso se minorenne o portatore di handicap), Allianz Global Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso l'Assicurato.	✓	✓	✓
Allianz Global Assistance rimborsa le spese di soggiorno.	✓ max € 100 al giorno per max 5 gg.	✓ max € 100 al giorno per max 5 gg.	✓ max € 100 al giorno per max 5 gg.
m) spese di prolungamento soggiorno Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciato alle Autorità locali), Allianz Global Assistance rimborsa le spese supplementari d'albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio) purché assicurati;	✓ max € 250 per pax	✓ max € 250 per pax	✓ max € 250 per pax
n) rientro a domicilio/residenza dell'Assicurato convalescente Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio/residenza alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano;	✓	✓	✓
o) rientro della salma Allianz Global Assistance in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e d'inumazione.	✓	✓	✓
È compreso nella presente garanzia anche l'eventuale viaggio A/R di un familiare (aereo in classe economica o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate;	✓ max € 250 per pax	✓ max € 1.000 per pax	✓ max € 1.000 per pax

p) rientro anticipato Se l'Assicurato è costretto ad interrompere il viaggio a causa del decesso o del ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a carico le relative spese, il rientro potrà essere effettuato utilizzando aereo di linea/charter in classe economica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) per un massimo di 48 ore;	✓ max € 750 per pax	✓ max € 1.500 per pax	✓ max € 1.500 per pax
q) anticipo spese di prima necessità Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, egli potrà richiedere ad Allianz Global Assistance un anticipo di denaro, a titolo di prestito. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare ad Allianz Global Assistance delle garanzie bancarie da quest'ultima ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire ad Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;	-	✓ max € 5.000 per evento	✓ max € 5.000 per evento
r) protezione documenti Nel caso in cui vengano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques dell'Assicurato, Allianz Global Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;	-	✓	✓
s) rimborso spese telefoniche Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Non sono coperte da assicurazione le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.	-	✓ max € 100 per evento	✓ Max € 100 per evento

3.1.2 Pagamento Spese Ospedaliere e Chirurgiche

MASSIMALE ASSICURATO			
PRESTAZIONE (i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)	Italia	Europa-Medit.	Mondo
a) Oggetto Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa , provvede: - al rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica; - al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio.			

Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Non è richiesta la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance per spese mediche e/o farmaceutiche d'importo pari o inferiore all'equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia ed € 300,00 per i viaggi all'estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici. Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. Allianz Global Assistance provvede altresì, entro il limite del massimale assicurato:	✓ max € 1.000	✓ max € 10.000	✓ max € 30.000
• al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni dal rientro;	✓ max € 100	✓ max € 500	✓ max € 500
• al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti;	✓ max € 200	✓ max € 200	✓ max € 200

b) Limitazioni
b.1 Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo assicurato.
b.2 Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell'Assicurato.
b.3 Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le “Spese Ospedaliere e Chirurgiche” anche più volte nel corso del viaggio, fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona.
c) Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
• interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
• visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio;
• cure ortodontiche e di parodontopatie di protesi dentarie;
• cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
• acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
• pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta:
• partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
• tutti i casi previsti dagli artt.6 - <i>Esclusioni comuni a tutte le garanzie</i> e 3.2.1. – <i>Esclusioni</i>

3.2 DISPOSIZIONI COMUNI

3.2.1 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all'equivalente di € 300,00 per i viaggi all'estero ed € 150,00 per i viaggi in Italia. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta ad corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso s'impegna a restituire ad Allianz Global Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati. Le prestazioni d'assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si verificchino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
b) quando l'Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/ Rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:
- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di una delle prestazioni d'assistenza previste;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;
- espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
- infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

3.2.2 Scelta dei mezzi di trasporto

Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi.
La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea in classe economica;
- treno in prima classe e/o vagone letto;
- traghetto;
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

3.2.3 Doppia assicurazione

Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

3.2.4 Responsabilità

Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:

- cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

3.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie Assistenza sanitaria 24h e Pagamento Spese Ospedaliere e Chirurgiche sono valide dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

4. BAGAGLIO

4.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato, nel limite di **€ 1.000,00** per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.
L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc...);
- b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, ecc.);
- c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc...);
- d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di **€ 300,00**, fermo restando il capitale assicurato. **A titolo esaustivo**, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
- e) le spese comprovate, sostenute dall'Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità (Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scippo fino ad un massimo di **€ 100,00**, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi giustificativi di spesa.

L'assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell'Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.
L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 4.4.- *Disposizioni Comuni*.

4.2 LIMITAZIONI

4.2.1 - Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del **50%** del capitale assicurato:

- a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
- b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc...).

4.2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di **€ 350,00**. I corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

4.2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

4.3 ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)
Allianz Global Assistance non indennizza:
a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
b) la distruzione dovuta all'usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
e) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;

- f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda da campeggio;
- g) i danni verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- i) denaro in ogni sua forma;
- j) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
- k) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- l) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- m) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- n) strumenti professionali, personal computers, telefoni portatili, smartphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

4.4 DISPOSIZIONI COMUNI

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di **€ 1.000,00**. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 C.C.
- b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. L'indennità non può eccedere l'ammontare del danno subito, né prendere in conto i danni indiretti;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno;
- e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

4.5 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg**.

5. ASSISTENZA AL VEICOLO

5.1 OGGETTO

In caso di guasto od incidente all'auto od alla moto (di seguito definite "veicolo") utilizzato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, Allianz Global Assistance provvede, tramite la Centrale Operativa, ad organizzare ed erogare, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a) traino del veicolo dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a **€ 130,00**;
- b) invio di un taxi, a seguito del traino del veicolo effettuato da Allianz Global Assistance, per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Allianz Global Assistance rimborsa l'Assicurato fino ad un importo di **€ 200,00**;
- c) inoltre, se il veicolo utilizzato è di proprietà dell'Assicurato: rimborso spese di custodia del veicolo fino al rientro dell'Assicurato e fino all'importo massimo di **€ 100,00**.

5.2 ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Sono a carico dell'Assicurato le spese:

- a) di riparazione effettuata dall'officina;
- b) per il traino, qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);
- c) relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.

5.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è operante se il veicolo utilizzato dall'Assicurato è immatricolato in Italia da non più di 10 anni, decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina al momento della partenza e, comunque, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data prevista per l'inizio del viaggio.

6. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO

6.1 REPERIMENTO DI UN LEGALE

Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le relative spese fino a **€ 2.500,00** per periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

6.2 ANTICIPO CAUZIONE

Allianz Global Assistance costituisce, fino a **€ 15.000,00** per periodo assicurativo, in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti di natura colposa:

- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;
- l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa;

6.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg**.

7. GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI

7.1 GARANZIE ALLA PERSONA

Prestazioni valide , in Italia, per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli) anche non conviventi.

7.1.1 - Consulenza sanitaria

Informazione ed orientamento medico telefonico

Quando il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

Consulenza sanitaria di Alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, Allianz Global Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

7.1.2 - Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate

Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri convenzionati con Allianz Global Assistance più vicini alla residenza dell'Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti

clinico-diagnostico-strumentali richiesti.

I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell'Assicurato.

7.1.3 - Invio di un medico o di un'ambulanza al domicilio

Quando l'Assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza a sue spese il trasferimento al centro di pronto soccorso più vicino.

AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

7.1.4 – Trasferimento ad un centro di alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di Allianz Global Assistance, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di Alta Specializzazione, Allianz Global Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico, prendendo a carico i costi fino ad un massimo di **€ 1.300,00**.

7.2 GARANZIE PER L'ABITAZIONE

Prestazioni valide, in Italia, per una sola abitazione e per un solo intervento

7.2.1 - Invio di un elettricista per interventi urgenti

Quando intervenga un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'incendio, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita dell'elettricista e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di **€ 100,00** per evento, IVA inclusa.

7.2.2 - Invio di un fabbro per interventi urgenti

Quando, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, od in caso di rottura delle chiavi di casa oppure di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nella propria abitazione, l'Assicurato necessita del pronto intervento di un fabbro, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita del fabbro e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di **€ 100,00** per evento, IVA inclusa.

7.2.3 - Invio di un idraulico per interventi urgenti

Quando intervenga una rottura, un'otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento; Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede

ad inviare un idraulico per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita dell'idraulico e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di **€ 100,00** per evento, IVA inclusa.

7.2.4 - Spese di albergo

Quando a seguito di uno degli eventi indicati nelle garanzie di cui sopra o in caso di forza maggiore, l'Assicurato deve, per obiettive ragioni d'inagibilità, lasciare la propria abitazione, Allianz Global Assistance provvede a prenotare un albergo per l'Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla concorrenza del massimale di **€ 150,00** per evento e per anno assicurativo, IVA inclusa.

7.2.5 - Guardia giurata per sorveglianza locali

Quando, a seguito di furto o tentato furto, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati non sono più operativi, Allianz Global Assistance fornisce una guardia giurata appartenente ad un'organizzazione convenzionata, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un tempo massimo di 10 ore di piantonamento. Decorse le 10 ore, il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.

IN CASO DI SINISTRO

INTERRUZIONE SOGGIORNO

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** – Servizio liquidazione danni – Casella postale 1717 – Via Cordusio 4 - 20123 MILANO entro **5 giorni** dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero di polizza **204701** ed allegando, inoltre:

- documentazione attestante la ragione del rientro anticipato;
- fatture/ricevute delle spese eventualmente sostenute, in originale.

ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
- b) numero di polizza **n. 204701**. In caso di adesione alla garanzia ESTENSIONE SPESE MEDICHE BEST TOURS ITALIA, indicare anche il corrispondente numero di polizza;
- c) tipo di intervento richiesto;
- d) dati dell'Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- e) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno.
Tel. 02.26.609.604
Fax +39 02.70.630.091

Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute l'Assicurato deve darne avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** – Servizio liquidazione danni – Casella postale 1717 – Via Cordusio 4 - 20123 MILANO entro **5 giorni** dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
- b) numero di polizza **n. 204701**;
- c) circostanze dell'evento;
- d) certificazione medica o documentazione attestante l'evento, in originale;
- e) spese effettivamente sostenute, in originale.

BAGAGLIO

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** – Servizio liquidazione danni – Casella postale 1717 – Via Cordusio 4 - 20123 MILANO entro **5 giorni** dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero di polizza **n. 204701** ed indicando, inoltre:

in caso di furto, rapina, scippo

- denuncia, in originale, presentata entro 48 ore dall'evento, alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
- copia del reclamo inviato al soggetto a cui è stato affidato il bagaglio;

in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto

- rapporto di irregolarità bagaglio, in copia;
- biglietto aereo, in copia;
- risposta del Vettore attestante la manomissione o il mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il valore;

in caso di distruzione totale o parziale

- constatazione scritta del danno da parte di una Autorità competente o responsabile o in loro mancanza di un testimone. Qualora la distruzione si stata causata dal Vettore la constatazione deve esser effettuata dal personale preposto.
- in caso di danneggiamento da parte del Vettore, importo da quest'ultimo riconosciuto a titolo di rimborso.

ASSISTENZA AL VEICOLO

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- a) numero di polizza **n. 204701**;

- b) dati anagrafici e codice fiscale;
- c) dati identificativi del veicolo;
- d) tipo di intervento richiesto;
- e) luogo del fermo tecnico o dell'incidente e recapito temporaneo.

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno.
Tel. 02.26.609.604
Fax +39 02.70.630.091

ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- a) dati anagrafici e recapito telefonico;
- b) numero di polizza **n. 204701**;
- c) tipo di intervento richiesto.

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno.
Tel. 02.26.609.604
Fax +39 02.70.630.091

GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI

In caso di necessità, i familiari dell'Assicurato possono contattare la Centrale Operativa al numero:

+39 02 26.609.604

indicando con precisione:

- a) il tipo di assistenza richiesto;
- b) dati anagrafici e codice fiscale di chi necessita di assistenza;
- c) numero di polizza **n. 204701**;
- d) indirizzo del luogo da cui si chiama;
- e) eventuale recapito telefoni

SINTESI TABELLA CAPITALE ASSICURATI

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
INTERRUZIONE SOGGIORNO	Rimborso Pro-Rata soggiorno		
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE			
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:			
• spese mediche, farmaceutiche, ecc.	€ 150,00	€ 300,00	€ 300,00
• cure odontoiatriche	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
• cure mediche sostenute al rientro a seguito di infortunio	€ 100,00	€ 500,00	€ 500,00
BAGAGLIO			
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio	€1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
• Limite per oggetto	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
• Limite Rifacimento documenti	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
• Acquisti di prima necessità	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
ASSISTENZA LEGALE			
Costituzione cauzione penale all'estero	-	€ 15.000,00	
Reperimento legale all'estero	-	€ 2.500,00	
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI	Vedi dettaglio in polizza		

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà direttamente o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria

+39 02 26 609 604

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale 1717
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web **www.ilmiosinistro.it**

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

- **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**
Sede Legale
T, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
- **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

- **Legislazione applicabile al contratto**
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- **Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**
Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.
- **Reclami in merito al contratto**
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

ax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea; società di servizi postali.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni

momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it

AWP P&C S.A.

Sede Legale -7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France - Capitale Sociale € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP)

Il 1 febbraio 2010 - Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia: 20137 Milano (Italia) - P.le Lodi, 3
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496
E-mail: info@allianz-assistance.it - www.allianz-assistance.it/corporate
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010, al n. I.00090 dell'appendice all'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I